PROT. N. (AMB/05/42723)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico" e le sue successive modifiche e integrazioni per perseguire la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico in coordinamento con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica, che prevede, all’art. 3, che la Provincia si doti di un Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva individuandone gli obiettivi, i contenuti e il relativo procedimento di approvazione;

- il D.M. 10 settembre 1998 n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";

- la legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

- il D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz. e 300GHz.";

- la direttiva per l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2002 n. 30, approvata con deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2001, n. 197, come modificata con delibera n. 1449/2001, che definisce i criteri e gli indirizzi regionali per la localizzazione dell’emittenza radio e televisiva nel rispetto della tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico;

- il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale attualmente vigenti;

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio", e successive modificazioni, che definisce il sistema generale della pianificazione territoriale;

- l’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione, adottato a norma dell’articolo 16 della L.R. 20/2000 dal Consiglio regionale con deliberazione 4 aprile 2001, n. 173;

- l’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sulle caratteristiche degli strumenti cartografici digitali e le modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione, adottato, a norma dell'art. A-27 della L.R. 20/2000, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 484 del 28 maggio 2003;

- la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" che definisce i ruoli dei diversi enti in materia di Rete natura 2000 e, in particolare, prevede che i piani territoriali, urbanistici e di settore siano corredati dallo studio d'incidenza;

- La L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000";

- la Legge 18 maggio 1989, n. 183 che all’art. 17, comma 4 stabilisce che i Piani Territoriali devono essere coordinati ai Piani di Bacino Idrografico;

- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, formato ai sensi dell’art. 17, comma 6-ter della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall’art. 12 della legge n. 493/93, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 26/97 nella seduta dell’11 dicembre 1997, e approvato con D.P.C.M. del 24 luglio 1998;

- il Piano Stralcio per il rischio Idrogeologico dei bacini regionali romagnoli (PAI) adottato con deliberazione del Comitato istituzionale 23 ottobre 2002 approvato con delibera di Giunta regionale n. 350 del 17 marzo 2003;

- il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato PS 267, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, adottato con delibera del C.I. n. 2/2 del 28 settembre 1999 con integrazioni e modifiche approvate dal Comitato Istituzionale con deliberazioni n. 1/1 del 6 aprile 2001 e 2/3 dell'8 giugno 2001;

Premesso:

- che il comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 30/2000 stabilisce che il PLERT venga approvato con le procedure previste per il procedimento di elaborazione ed approvazione del PTCP;

- che tali procedure sono disposte dalla L.R. 20/2000 che, all'art. 27, disciplina il procedimento di approvazione del PTCP e, al comma 1, dispone che la medesima procedura venga applicata altresì ai piani settoriali provinciali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia;

- che lo stesso art. 27 della L.R. 20/2000 prevede per il suddetto procedimento una successione di attività fra loro strettamente integrate, che prendono avvio dalla predisposizione, da parte della Provincia, dei documenti pianificatori denominati "Quadro Conoscitivo", "Documento Preliminare" e "Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale" (VALSAT) e dalla convocazione, da parte della medesima Provincia, della Conferenza di Pianificazione per acquisire, sui medesimi documenti, valutazioni e proposte nonché per ricercare la condivisione degli obiettivi e delle scelte strategiche in essi delineati;

- che la Provincia di Forlì-Cesena ha avviato i lavori della Conferenza di Pianificazione per il PLERT con la seduta del 18 settembre 2003 chiamando a parteciparvi gli enti previsti dall'art. 27, comma 2, della L.R. 20/2000;

- che le sedute della Conferenza di Pianificazione si sono tenute nei giorno 18 settembre 2003, 9 ottobre 2003, 10 novembre 2003 e 4 dicembre 2003;

- che nella quarta seduta della Conferenza di Pianificazione tenutasi il 10 novembre 2003 la Provincia ha invitato a partecipare le Associazioni economiche e sociali operanti nel territorio provinciale e le associazioni di settore segnalate dagli Enti istituzionali in seno alla Conferenza;

- che nella seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione tenutasi in data 4 dicembre 2003, la Provincia di Forlì-Cesena ha acquisito le considerazioni dei soggetti partecipanti, come risulta nel verbale della seduta conclusiva trasmesso con nota prot. n. 26414 del 5 aprile 2004;

Premesso inoltre:

- che, a seguito degli esiti della Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la Provincia di Forlì-Cesena, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32921 del 27 aprile 2004, ha adottato il Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio Televisiva (PLERT);

- che il Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio Televisiva adottato è stato depositato per sessanta

giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nei termini e secondo le modalità precisate all'art. 27, comma 5 della L.R. 20/2000;

- che di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.80 del 23 giugno 2004;

- che la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n.1906 del 30 settembre 2004 ha formulato le riserve al Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio Televisiva della Provincia di Forlì-Cesena in merito alla conformità dello stesso sia rispetto al Piano Territoriale Regionale così come integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale ed agli altri strumenti della programmazione e pianificazione regionale, sia rispetto al quadro normativo vigente;

- che la Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 27 comma 8, della L.R. 20/2000, con deliberazione consigliare n. 12311/2005 del 17 febbraio 2005, si è espressa sulle riserve e sulle osservazioni pervenute ed ha integrato gli elaborati costitutivi del PLERT sulla base delle deduzioni alle medesime riserve regionali e osservazioni, così come riportato nell'allegata istruttoria predisposta dal gruppo di lavoro di cui alle deliberazioni nn. 20/96 e 312/01;

Considerato:

- che per l’acquisizione dell’intesa, la Provincia di Forlì-Cesena ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna con nota n. 15004 del 28 febbraio 2005 gli atti e gli elaborati riguardanti il PLERT controdedotto, ai sensi dell’art. 27, comma 9, della L.R. 20/2000

- che il Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità, Arch. Giovanni De Marchi, con lettera prot. n. 19892 del 9 marzo 2005, ha convocato, per i giorni 31 marzo 2005 e 13 aprile 2005, le Direzioni Generali facenti parte del gruppo di lavoro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.20/1996 e n. 312/2001 al fine di prendere in esame ed esprimere le valutazioni sulle deduzioni della Provincia di Forlì-Cesena alle riserve regionali e alle modifiche apportate al PLERT da parte della stessa Provincia a seguito dell’accoglimento delle osservazioni;

- che il Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT), è costituito dai seguenti elaborati:

- Delibera di Consiglio Provinciale n. 28/12311 del 17/02/2005;

- Allegato 1 "*Parere sulle osservazioni al PPLER*" alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28/12311 del 17/02/2005;

- Elaborati costituitivi del piano controdedotto, modificati a seguito dell'accoglimento totale o parziale delle Riserve regionali e di alcune osservazioni:

a. Norme Tecniche di Attuazione e Relative Appendici A, B, C, D (valutazione di incidenza preliminare);
b. Quadro di riepilogo generale di modifiche alla Normativa e Versione Comparata della Normativa ;
c. Tav. 1 – Carta di sintesi dei vincoli edilizio-urbanistici e territoriali discendenti dalla LR 30/00 – scala 1: 50.000;
d. Tav. 2 – Carta di sintesi dei divieti contenuti nel PTCP - scala 1:50.000;
e. Tav. 3 – Carta delle prescrizioni paesaggistico-ambientali e dei siti idonei per l'emittenza radiotelevisiva - scala 1:25.000;
f. Relazione Illustrativa, Quadro Conoscitivo e Valsat;
g. Catasto degli impianti esistenti e dei siti di progetto in scala 1:5000 su supporto informatico;

Tenuto conto:

- che l'istruttoria per l'espressione dell'intesa di cui all'art. 27, comma 10, della L.R. 20/2000, si riferisce alla conformità del PLERT sia agli strumenti della pianificazione territoriale e settoriale della Regione che ai contenuti obbligatori attribuiti al medesimo Piano provinciale alle vigenti disposizioni normative;

- che il contenuto del PLERT non costituisce direttamente strumento di programmazione delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti nel perseguimento degli obiettivi in esso definiti;

- che la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con deliberazione n. 20 del 16 gennaio 1996, ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale", e con deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001, ha inoltre approvato le modifiche ed integrazioni alla stessa delibera n. 20/1996 per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla L.R. 20/2000, fra le quali, l'espressione dell'intesa di cui al comma 10 dell'art. 27 della richiamata legge regionale;

- che la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce al Responsabile della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità il compito di presiedere e

organizzare le attività del gruppo di lavoro, e dispone che le valutazioni delle Direzioni Generali che lo compongono debbano essere espresse attraverso la presentazione di pareri nell’ambito delle apposite riunioni;

- che inoltre la deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 32/1993, sia posta in capo al Responsabile del Servizio competente in materia;

- che i pareri dei rappresentanti delle Direzioni Generali coinvolte nel procedimento istruttorio in merito alle deduzioni della Provincia di Forlì-Cesena alle riserve regionali e alle modifiche apportate al PLERT a seguito dell’accoglimento delle osservazioni sono stati quindi espressi in sede di incontro del Gruppo di lavoro tenutosi nel giorno 13 aprile 2005 come riportato nella relazione istruttoria depositata agli atti del servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico ed allegata parte integrante del presente atto deliberativo;

Considerato pertanto che, in base alle valutazioni espresse dalle Direzioni Generali coinvolte nel gruppo di lavoro che hanno valutato il Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT) della Provincia di Forlì-Cesena, con riferimento al Piano Territoriale Regionale così come integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, nonché agli altri strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale ed alle normative di settore non ancora recepite nei medesimi strumenti, occorra introdurre le correzioni e integrazioni indicate nel presente atto prima dell'approvazione del suddetto Piano provinciale;

Considerato inoltre

- che la Provincia di Forlì-Cesena, per l’acquisizione dell’intesa ai sensi dell'art. 27, comma 9, della L.R. 20/2000, ha trasmesso, con lettera prot. n. 15004 del 28 febbraio 2005, alla Regione Emilia-Romagna gli atti e gli elaborati riguardanti il PLERT controdedotto, che li ha ricevuti in data 28 febbraio 2005 assunti al prot. n. 16663/AMB del 28 febbraio 2005 ;

- che i termini perentori (giorni 90) per l’espressione dell’intesa al PLERT della Provincia di Forlì-Cesena a norma dell’art. 27 comma 9 decorrono dalla data del suo ricevimento da parte della Regione ovvero dal giorno 28 febbraio 2005 e pertanto la Giunta regionale e chiamata ad esprimere l’intesa entro il 29 maggio 2005;

Vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 24/03/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del pareri favorevole espresso dal Direttore Generale all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Ai sensi dell'art. 27, comma 10, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;

Su proposta dell’Assessore all'Ambiente e sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a. di esprimere l’Intesa in merito alla conformità del Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva della Provincia di Forlì-Cesena, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 32921 del 27 aprile 2004 e controdedotto con deliberazione di Giunta provinciale n.12311 del 17 febbraio 2005, agli strumenti della pianificazione regionale, alle condizioni di seguito riportate:

1. di rispettare le prescrizioni, indicate nella Relazione Istruttoria predisposta dal gruppo di lavoro, allegata parte integrante alla presente delibera, che si intendono qui integralmente richiamate;
2. di rispettare le condizioni contenute nella valutazione di incidenza del PLERT di Forlì-Cesena approvata con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente Difesa del Suolo e della costa n. 5079 del 18 aprile 2005 allegata parte integrante alla presente delibera,che qui si intendono integralmente richiamate;

a. di richiedere alla Provincia di Forlì-Cesena di adeguare gli elaborati del PLERT controdedotto e di trasmettere gli elaborati adeguati a questa Giunta regionale;
b. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Forlì-Cesena ai fini dell'adeguamento e dell'approvazione del PLERT da parte della stessa Provincia, così come previsto all'art. 27, commi 9 e 10, della L.R. 20/2000.

- - -

ISTRUTTORIA PER L'ESPRESSIONE DELL’INTESA CON LA PROVINCIA DI FORLI-CESENA IN MERITO ALLA CONFORMITA' DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELL’EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA (PLERT) AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE (ART. 27, COMMA 9, LETTERA A), L.R. 20/2000).

La presente istruttoria si inquadra negli adempimenti tecnici e amministrativi per il conseguimento dell’intesa con la Provincia di FORLI-CESENA di cui all’art. 27, comma 10, della L.R. 20/2000, in relazione alla valutazione delle deduzioni della Giunta Provinciale alle riserve sollevate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1906 del 30/09/2004, e in merito alle eventuali modifiche apportate dalla Provincia al PLERT adottato, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni pervenute.

Sulla base delle indicazioni della legge sopra citata, la Giunta Regionale può condizionare l’intesa all’inserimento nel PLERT dei cambiamenti ritenuti indispensabili a soddisfare le riserve formulate, ovvero delle modifiche necessarie a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale.

L'art. 3 della L.R. 30/2000, prevede che il PLERT venga adottato e approvato con le procedure previste per il PTCP e/o possa essere contenuto nel medesimo Piano generale. La Provincia di Forlì-cesena, dopo la conclusione della Conferenza di Pianificazione, ha portato a termine l’elaborazione del PLERT per poi adottarlo con deliberazione consiliare n.32921/2004 del 27/04/2004.

La Regione Emilia-Romagna con la citata delibera di Giunta n.1906 del 30/09/2004 ha formulato le proprie riserve al PLERT adottato per renderne i contenuti conformi agli strumenti della programmazione e pianificazione regionale;

La Provincia di Forlì-Cesena, con deliberazione di Giunta n 12311/2005 del 17 febbraio 2005, ha deciso sulle riserve regionali e sulle osservazioni pervenute e, con lettera prot. n. 15004 del 28 febbraio 2005, ha trasmesso il Piano controdedotto alla Regione per l'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 27, comma 9, della L.R. 20/2000.

La documentazione inviata dall’Amministrazione Provinciale di Forlì Cesena per acquisire l’intesa sui contenuti del proprio Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva è costituita dai seguenti elaborati in formato cartaceo e supporto digitale:

- Delibera di Consiglio Provinciale n. 28/12311 del 17/02/2005;

- Allegato 1 "*Parere sulle osservazioni al PPLER*" alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28/12311 del 17/02/2005;

Elaborati costituitivi del piano controdedotto, modificati a seguito dell'accoglimento totale o parziale delle Riserve regionali e di alcune osservazioni:

- Norme Tecniche di Attuazione e Relative Appendici A, B, C, D (valutazione di incidenza preliminare);

- Quadro di riepilogo generale di modifiche alla Normativa e Versione Comparata della Normativa ;

- Tav. 1 – Carta di sintesi dei vincoli edilizio-urbanistici e territoriali discendenti dalla LR 30/00 – scala 1: 50.000;

- Tav. 2 – Carta di sintesi dei divieti contenuti nel PTCP - scala 1:50.000;

- Tav. 3 – Carta delle prescrizioni paesaggistico-ambientali e dei siti idonei per l'emittenza radiotelevisiva - scala 1:25.000;

- Relazione Illustrativa, Quadro Conoscitivo e Valsat;

- Catasto degli impianti esistenti e dei siti di progetto in scala 1:5000 su supporto informatico;

Gli elaborati sopra elencati sono stati predisposti dalla Provincia di Forlì-Cesena tenendo conto degli obiettivi generali della pianificazione territoriale e degli elementi costitutivi il Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva indicati nella L.R. 30/2000, recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";

La Provincia di Forlì-Cesena in considerazione delle riserve espresse con deliberazione consigliare n.12311/2005 del 17 febbraio 2005 ha controdedotto le riserve espresse dalla Regione con Deliberazione n.1906/2004 del 30 settembre 2004, in particolare in risposta alla riserva n. 1.3 ha integrato la VALSAT e le Norme Tecniche di attuazione con lo Studio di Incidenza Ambientale e con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.5079 del 18 aprile 2005 è stata approvata la Valutazione di Incidenza del medesimo piano;

Il Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT) deve essere adottato e approvato con le

procedure definite dall'art. 27 della L.R. 20/2000 e deve essere coerente con la normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.

I principali obiettivi che il PLERT persegue sono i seguenti:

individuare gli impianti dove si registra il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dalle norme vigenti D.M. 381/98, DPCM 8 luglio 2003 e prevedere per tali impianti il risanamento in loco tramite la riduzione delle emissioni e/o la delocalizzazione degli stessi;

evidenziare tutti gli impianti esistenti posti in ambiti territoriali in cui viene previsto il divieto di installazione e pertanto da sottoporre a delocalizzazione;

individuare gli impianti esistenti situati in ambiti idonei e pertanto da confermare nel Piano di localizzazione;

localizzare i siti previsti dal Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze sul territorio provinciale;

localizzare i siti candidati ad ospitare gli impianti soggetti a delocalizzazione.

La Provincia di Forlì-Cesena individua nel Quadro Conoscitivo n.82 siti radio-televisivi relativi a frequenze televisive, frequenze radio e collegamenti con ponti radio distribuiti nei Comuni della provincia, di cui 2 siti (Bertinoro/Montemaggio e Montelucio di Predappio) inseriti nei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze. La valutazione dei siti esistenti assume fondamentale importanza al fine di selezionare i siti compatibili, incompatibili , mediamente incompatibili e altamente incompatibili rispetto alla vincolistica dettata dalla normativa vigente;

La verifica delle emissioni elettromagnetiche dei siti esistenti è stata compiuta da ARPA Sezione di Forlì-Cesena con riferimento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui al DM 381/98 come modificato con DPCM 8/7/2003 e così come certificato da ARPA in sede di Conferenza di Pianificazione, sono stati riscontrati n. 8 siti che presentano in prima analisi problematiche di inquinamento elettromagnetico di cui:

Per la verifica dei siti dal punto di vista dei vincoli di localizzazione di cui all’art. 4 comma 1 e art. 4 comma 2 della LR n. 30/2000 la provincia di Forlì-Cesena ha considerato i seguenti ambiti di divieto:

Edifici con divieto assoluto di localizzazione:

- scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;

- Vincolati ai sensi della normativa vigente;

- Classificati di interesse storico –architettonico e monumentale;

- Classificati di pregio storico-culturale e monumentale;

Aree con divieto di localizzazione:

- urbanizzate, urbanizzabili a prevalente funzione residenziale o servizi collettivi;

- In fascia di 300 metri dal territorio urbanizzato ;

- Nei parchi urbani;

- Destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, sportive

- Definite come Zona A dei parchi e nelle riserve naturali.

Per la verifica dei siti dal punto di vista delle norme di tutela ambientale del PTCP, ai fini sia della valutazione dei siti delle emittenti in essere che della selezione di opportunità localizzative, la Provincia di Forlì-Cesena ha considerato i seguenti casi:

- zone nelle quali la normativa non consente la realizzazione di alcun tipo di impianto;

- zone nelle quali la normativa non consente la realizzazione di nuovi impianti, ma consente a determinate condizioni la permanenza e il consolidamento di eventuali impianti esistenti;

- zone nelle quali gli impianti sono esplicitamente citati in un elenco di tipi di "infrastrutture e attrezzature" che sono ammesse subordinatamente alla loro previsione in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza di tali piani, subordinatamente alla valutazione di impatto ambientale ovvero a una verifica di compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

- zone nelle quali gli impianti atti alla trasmissione di segnali radio-televisivi non sono esplicitamente citati fra le infrastrutture che sono ammesse a determinate condizioni;

- ulteriori zone nelle quali la realizzazione di nuovi impianti va valutata con particolare attenzione.

La valutazione complessiva dei siti dal punto di vista della compatibilità urbanistico territoriale secondo il combinato disposto di cui alle LL.RR.n.30/200 e n. 20/2000 ha portato alla individuazione di:

- siti altamente incompatibili;

- siti incompatibili;

- siti mediamente compatibili:

- siti compatibili

A conclusione delle diverse verifiche urbanistico territoriali ambientali e secondo quanto dettato dalla normativa vigente nel PLERT vengono individuati:

- n. 11 siti per i quali è prevedibile la delocalizzazione;

- n. 7 siti prorogati temporaneamente;

- n. 9 siti confermati, ma disponibili solo per installazioni di collegamento (ponti radio);

- n. 52 siti confermati per le installazioni esistenti e nuove installazioni;

La Provincia ha inoltre definito una "fascia di ambientazione" dimensionata con un raggio di 300 metri attorno alle installazioni, dal perimetro del centro abitato definito come territorio urbanizzato dal PRG vigente.

Per l'individuazione dei siti idonei alla localizzazione di nuovi impianti, la Provincia ha preso in considerazione i seguenti fattori:

- i vincoli escludenti definiti dalla L.R. 30/2000

- i vincoli escludenti del PTCP:

- le zone soggette a prescrizioni di PTCP;

    - le zone o elementi segnalati dal PTCP (per i quali il PTCP stesso detta indirizzi di tutela);

- altre zone meritevoli di tutela non ancora segnalate dal PTCP;

- altri vincoli derivati dalla Pianificazione Territoriale;

- la posizione dominante rispetto al bacino d'utenza;

- la distanza da recettori sensibili;

- l'accessibilità e le dotazioni infrastrutturali;

- il controllo delle interazioni con i campi elettrici di altri siti e impianti limitrofi;

- il controllo e la mitigazione dell'impatto visivo ed ambientale;

La valutazione degli elaborati controdedotti dalla Provincia di Forlì-Cesena agli strumenti della pianificazione territoriale e settoriale della Regione, è stata espressa secondo le indicazioni della delibera della Giunta regionale n. 312 del 13 marzo 2001 che, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio", conferisce ad un gruppo di lavoro interdirezionale il compito di predisporre la valutazione unitaria della Regione nell’ambito del procedimento di approvazione del PLERT, attraverso la presentazione di pareri nelle apposite riunioni. In base alla competenza nelle materie indicate nella citata delibera di Giunta regionale n. 312/2001, fanno parte del Gruppo di lavoro i responsabili delle Direzioni Generali Agricoltura, Ambiente e difesa del suolo e della costa, Attività produttive, commercio e turismo, Cultura, formazione e lavoro, Programmazione territoriale e sistemi di mobilità, Sanità e politiche sociali, Organizzazione, Sistemi informativi e telematica.

La stessa delibera della Giunta Regionale n. 312/2001 prevede inoltre che al Direttore Generale alla Programmazione territoriale e sistemi di mobilità spetti il compito di presiedere, sovraintendere e coordinare le attività del Gruppo di lavoro il quale, in qualità di responsabile, stabilisce i termini di conclusione dei preventivi esami, convoca e presiede il gruppo stesso. a responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 13, della L.R. 32/1993, sia posta in capo al Responsabile del Servizio competente in materia;

A seguito del ricevimento del PLERT della Provincia di Forlì-Cesena, trasmesso con lettera Prot. n. 15004 del 28 febbraio 2005 controdedotto dalla Giunta Provinciale, il Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità, Arch. Giovanni De Marchi, prendendo atto della necessità di avviare e concludere, entro i termini perentori determinati dalla LR n. 20/2000, il procedimento tecnico-amministrativo rivolto ad esprimere l’intesa, con lettera prot. n. 19892 del 9 marzo 2005 ha convocato per i giorni 31 marzo 2005 e 13 aprile 2005 le Direzioni Generali facenti parte del gruppo di lavoro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 312/2001, per prendere in esame sia le deduzioni della Provincia di Forlì-Cesena alle riserve regionali formulate, sia le modifiche apportate al PLERT a seguito dell’accoglimento delle osservazioni pervenute, nonché per coordinare le relative valutazioni del gruppo di lavoro.

In generale la Provincia di Forlì-Cesena risulta avere accolto le riserve che la Regione ha formulato, con deliberazione di Giunta n. 1906 del 30 settembre 2004, al fine di evidenziare e sollecitare approfondimenti o specificazioni di determinate previsioni contenute nel PLERT adottato e per renderlo maggiormente corrispondente alle previsioni contenute negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali. Inoltre, il gruppo di lavoro ha preso atto delle ragioni che hanno indotto la Provincia a proporre le scelte formalizzate nel Piano, ed anche che la Provincia ha assunto le tutele paesistiche così come indicate dalle Norme del PTCP;

Il gruppo di lavoro interdirezionale formalizzato con le Deliberazioni n.20/96 e 312/2000, anche in considerazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 307/2003, per il quale i criteri localizzativi definiti dalle Regioni relativamente agli impianti di telecomunicazioni devono rispettare l'esigenza della pianificazione nazionale relativa ai medesimi impianti e non risultare tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi (punto 7 del considerato in diritto), è favorevole ad esprimere l'intesa sul PLERT della Provincia di Forlì-Cesena;

Pertanto, il gruppo di lavoro risulta essere favorevole all'espressione dell'intesa sul PLERT della Provincia di Forlì-Cesena alle condizioni che vengono di seguito specificate, riportando in una tabella, per esteso, il testo delle riserve formulate dalla Giunta Regionale seguito dal testo delle deduzioni provinciali e dalle valutazioni espresse dal gruppo di lavoro regionale:

RIS N.1.	**RISERVA**	**DEDUZIONI DELLA PROVINCIA**	**VA**
1.1	Relativamente al punto 2.3 "Condizioni per il rilascio di autorizzazioni su siti esistenti in zone soggette a prescrizioni" si chiede che il PPLER assuma tra i propri riferimenti accanto al PTCP vigente, ed in taluni casi in suo luogo, anche il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dei bacini regionali romagnoli (PAI) vigente, approvato con delibera di Giunta regionale	I bacini interessanti il territorio provinciale sono tre: Bacino dei Fiumi Romagnoli; del Marecchia-Conca e del fiume Tevere. Poiché alla data di adozione del PPLER (ed a tutt’oggi) risultava approvato il solo piano stralcio dei Fiumi Romagnoli, si era provveduto a segnalare – solo per tale piano - il grado di vincolo/tutela gravante su ciascun sito. Il dato è	La al ef de ba su st ic de ro Pi l’ de Ma

	n. 350 del 17 marzo 2003, in considerazione del fatto che tale Piano costituisce lo strumento di pianificazione territoriale che ha l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico	riportato nelle Tabelle A e C ai campi *"Zone sottoposte a divieto o prescrizioni di Piano di Bacino".* In data 25 e 29 marzo 2004 - conclusasi la Conferenza di Pianificazione senza interventi da parte delle due Autorità di Bacino del Marecchia Conca e del Tevere - è stata a queste inoltrata richiesta circa la vincolistica derivante dalla pianificazione di bacino anche per i restanti siti, cui non è stata data risposta. Nella versione controdedotta del PPLER si fornisce una ricognizione preliminare generale rispetto a tutti e tre i piani-stralcio, mediante la segnalazione in tabella A (per i siti esistenti) e C (per i siti nuovi) delle localizzazioni ricadenti in ciascuno dei tre bacini interessanti questa Provincia. L'indagine sulla pianificazione di bacino ad oggi esistente, rispetto all'adozione, è stata quindi completata con: a. indicazione in tabelle A et C dei siti esistenti (in tutto cinque) e di progetto ricadenti anche entro gli ambiti degli altri due piani di bacino interessanti il territorio provinciale, ovvero: **Bacino Marecchia-Conca** **Borghi-S.Giovanni in Gallilea 004-01;** **Borghi-S.Giovanni in Gallilea 004-02;**	St ic di Op Ap vi es di es vi pr la de de si in in de a pi in pr Pi In ri in di va sa di re Pi vi pa au in es in (a Pe ri

		Sogliano-M. Tiffi 046-02. **Bacino Tevere** **Verghereto-M. Fumaiolo 050-03;** **Verghereto-M.Fumaiolo 050-04** b) chiarimenti sulle tabelle A et C del significato dei vincoli/tutele indicati nella colonna relativa al piano di bacino dei Fiumi Romagnoli (significato delle sigle R1, R2, ..ecc); c)indicazione in Normativa – che già prevede espressamente siano fatte salve disposizioni più restrittive discendenti anche dai piani di bacino - di una nota esplicativa a piè di pagina (art. 1.7) circa la pianificazione di bacino di riferimento provinciale. Si ritiene che tale ricognizione preliminare, sulla vincolistica di bacino, riportata in tabelle A e C, possa assolvere in via generale a quanto richiesto nella Riserva regionale. Per una conoscenza completa delle norme di tutela gravanti sui singoli siti, si rimanda invece alla consultazione in parallelo degli elaborati dei tre piani di bacino. Non si ritiene infatti possibile, né utile ai fini pianificatori del PPLER, una mera trasposizione - al suo interno - della pianificazione di bacino, stante la vastità di tematismi e la complessa articolazione normativa di quest’ultima, ed anche in considerazione del fatto che – per i bacini di Marecchia e Tevere – non esiste ancora la versione definitiva	

		approvata. Infine – per quanto concerne la localizzazione di installazioni nuove su aree ex art.18 PTCP – come chiesto in riserva si allinea la normativa all'indirizzo di piano enunciato al punto 3.1.1 della Relazione Illustrativa, ovvero si specifica che su tali aree non sono ammesse installazioni.	
1.2	*Il PPLER valuti l'opportunità di inserire tra le aree di inidoneità alla localizzazione gli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/1908 con perimetrazione formata ai sensi dell'art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale e approvata con delibera regionale e le aree perimetrate ai sensi della L. 267/1998, contenute nei relativi Piani straordinari e recepite nel PAI (art. 12 bis delle relative Norme), al fine di dare attuazione alle norme d'uso vigenti per tali aree nonché di escludere la localizzazione di impianti in zone in cui la presenza di dissesti in atto rende pregiudizievole la permanenza degli impianti stessi.*	Si richiamano le considerazioni espresse al precedente punto 1.1 circa la necessità di riportare – nel PPLER – anche le aree perimetrate ai sensi delle Leggi 445/1908 (art. 12 bis) e della L. 267/1998 (art. 12 ter) - punto 1.2 della Riserva. Anche in tal caso, infatti, si ritiene superflua la riproposizione di una tutela già presente su un altro strumento di pianificazione, che peraltro non esime dalla parallela consultazione della fonte normativa originaria. Inoltre la pianificazione di bacino è tuttora in evoluzione, in quanto per due dei tre bacini interessanti il territorio provinciale la normativa è presente solo nella versione adottata e ad oggi ancora in itinere.	La c1 rvrtupre cf I cs Pf eea c4 papa 2r Bri cad ss

			p C a p S e d v a a a N o A r r
1.3	*IlPPLER svolga lo "studio di incidenza" previsto dai DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e dall'art. 5 della L.R.14 aprile 2004 n. 7 circa la localizzazione degli impianti previsti e gli effetti conseguenti alle attività svolte in relazione alla presenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (Rete Natura 2000) di cui alle delibere della Giunta regionale n. 1242/02 e n. 1816/03.*	In merito alla necessità di effettuare lo studio d'incidenza per i siti ricadenti in SIC e ZPS, si segnala che rispetto al PPLER nella presente versione controdedotta la situazione è la seguente: Nel Piano Provinciale di Localizzazione per l'Emittenza Radiotelevisiva della Provincia di Forlì-Cesena (versione controdedotta) sono confermate n. 5 localizzazioni (sulle quali esistono già impianti per l'emittenza radiotv) ricadenti entro Siti di Interesse Comunitario, mentre non vi sono siti – esistenti o di progetto – che ricadano entro Zone di Protezione Speciale. La seguente tabella riassume alcuni dati informativi sulle 5 localizzazioni ricadenti nei SIC, per le quali in accoglimento alla Riserva Regionale 1.3 soprarichiamata, si è reso necessario redigere uno studio di incidenza ambientale, ai sensi della LR LR 14 aprile 2004 n. 7, che viene allegato alla Normativa di PPLER, al Paragrafo *"Appendice*	I r P P i D s d d L c d e c a r d C P (p T v c d D A S 5 2 n a

		D alla Normativa – Valutazione di Incidenza Ambientale": Si segnala che nella versione adottata era stato proposto il sito di progetto n.1, Modigliana – Monte Castellaccio che ricadeva nel SIC codice *IT 4080007 Pietramora, Ceparano, Rio dei Cozzi*. Nella presente versione controdedotta tale sito di progetto è stato eliminato perché a seguito di ulteriori verifiche è risultato parzialmente schermato dall'orografia dei luoghi, come indicato nell'osservazione d'ufficio n. 06 (vedasi All. 1 alla presente deliberazione).	p p c C i r p n s i
RIS. **N.2**	*Relativamente al punto 3.1.1. lett. b) della Relazione Illustrativa "Vincoli PTCP" fa riferimento alla possibilità di localizzare nuovi impianti all'interno del "Sistema Forestale e Boschivo" in considerazione del fatto che la norma ammette il passaggio di dotazioni territoriali più impattanti.* Si ritiene che la motivazione citata dalla Provincia al Punto 3.1.1 della Relazione Illustrativa non sia condivisibile in	*La problematica relativa alla presenza di siti esistenti e di progetto ricadenti entro sistema forestale e boschivo, che il PPLER conferma, ovvero individua ex-novo, è stata così trattata:* a. - Siti esistenti entro sistema forestale: la normativa, nella versione controdedotta, *congela* i siti entro sistema forestale e boschivo alle sole installazioni esistenti, garantendo però contestualmente la possibilità di modifiche fisiche (ristrutturazione) ai sostegni.	P d c a A e f B e f C i e f r

	quanto non consentito dal PTCP vigente.	L’autorizzazione di un impianto (sia esistente che nuovo) previa realizzazione di modifiche fisiche alle installazioni esistenti, è infatti possibile subordinatamente alla realizzazione di interventi migliorativi, tesi alla riduzione del numero di sostegni (vedasi art. 2.2, comma 2, lett b della Normativa in versione controdedotta); <u>b) - Siti di progetto entro sistema forestale</u>: Nella versione adottata (*Appendice B* alla Normativa) risultavano ricadere entro tale vincolo tre siti di progetto: Cesena Lugarara (10); Sogliano Monte Farneto (12); Borghi San Martino in Converseto (13). Da un più accurato esame è emerso che: • il sito di Lugarara era in realtà solo adiacente a superfici codificate come boscate, e vi era stato incluso per errore; si è pertanto provveduto a rettificare l’Appendice B alla Normativa in tal senso; • la localizzazione (trattasi sempre di individuazione puntuale) dei due siti di progetto di Sogliano e Borghi interferiva solo marginalmente con alcune areole di frangia del *Sistema Forestale e Boschivo* di PTCP: Si è pertanto provveduto a rettificare in cartografia in misura lievissima il posizionamento di tali due siti, al fine di garantire l’assenza di interferenze con le areole codificate come "*Sistema forestale e boschivo*"	

		presenti in loco. <u>c) - Siti di nuova individuazione comunale entro sistema forestale</u>: La proposta contenuta nel documento preliminare e nella normativa di PPLER adottato affronta la problematica, presente fin dalla Conferenza di Pianificazione, di coniugare la necessità di potenziamento di un servizio di pubblica utilità con la presenza di un vincolo ambientale di rilevante importanza, quale il sistema forestale e boschivo. La possibilità di individuare nuovi siti entro *Sistema Forestale e boschivo* è pertanto confermata dal PPLER, tuttavia l'utilizzo di tali siti resta sospeso fino ad adeguamento normativo dell'art. 10 PTCP (vedasi Normativa PPLER, art. 4.2, comma 2, nota 2).	
RIS.N.3 **3.1**	Con riferimento al punto 5 della Relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede di illustrare le motivazioni che portano all'individuazione di 14 siti definiti di progetto, specificando quali sono già presenti e quali di nuova localizzazione.	Si accoglie la Riserva, specificando quanto richiesto in Normativa, all'art. 3.1, commi 1-4. - Sono stati inoltre modificati: l'Appendice alla Relazione Ilustrativa (il sito di Modigliana M. Castellaccio è stato eliminato quale sito di progetto in quanto schermato orograficamente; i due siti di Bertinoro M. Maggio sono stati denominati "*siti studio*" e non sono convalidati come siti di progetto per problematiche urbanistico-ambientali) l'- L'Appendice alla Normativa - *Tabella C dei siti di progetto* - in cui sono stati eliminati i due siti di Bertinoro, il sito di Modigliana m. Castellaccio e la numerazione dei siti è stata	L l q n c M a r o M C e p B s " c d n s 1 C a

		aggiornata da 1 a 13.	i
3.2	*Con riferimento al punto 5 della relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede di prescrivere per il sito di Cesena-Montecavallo, ove è stato rilevato il superamento del valore limite, che dovrà essere sospeso e non potrà essere utilizzato sino a quando non sarà realizzato il piano di risanamento se necessario*	Si accoglie la Riserva, disponendo in Normativa all'art. 3.1, comma 4, che i siti studio per i quali sussistono, alla data di approvazione del PPLER, superamenti dei limiti sanitari, siano resi indisponibili. I siti restano indisponibili fino ad attestazione dell'inesistenza di tali superamenti, mediante: a) - misurazioni effettuate in contraddittorio coi gestori alla presenza del Ministero delle Telecomunicazioni; b) - ovvero piano di risanamento per riduzione in loco e relative verifiche sull'esito positivo dello stesso.	L l i v c i v r d e a P r r
3.3	Con riferimento al punto 5 della relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede che per le nuove localizzazioni siano predisposte delle schede di inquadramento territoriale e urbanistico in scala 1:5000 come quelle già presenti nell'allegato F Catasto degli impianti su supporto informatico;	In accoglimento alla riserva espressa è stata predisposta una sintesi cartografica di riferimento anche per i siti di progetto. Questa comprende gli stralci delle Tavv. 1, 2, 3 in scala 1: 5000 ed è contenuta all'interno del CD "Catasto Informatizzato" alla seconda parte "Siti di Progetto".	L r a p i f s P r r

RIS.N.4.	Con riferimento all'allegato C della normativa si richiede di escludere dall'elenco i siti di Bertinoro-Rocca e Bertinoro-Montemaggio.	In accoglimento alla riserva sono state modificate: • la Tabella C in appendice alle norme che, nella versione controdedotta riporta esclusivamente i siti di progetto (nella versione adottata erano stati invece riportati tutti i siti studiati nella prima fase del piano, compresi i	

		due siti – inutilizzabili sotto l'aspetto urbanistico e sanitario - di Bertinoro Rocca e Montemaggio); • la Relazione Illustrativa e l'Appendice alla Relazione Illustrativa (vedasi anche Riserva 3.1);
RIS.n.5. 5.1	Con riferimento al Titolo 5 della Normativa si chiede che all'art. 5.2 comma 4 le parole "il divieto di permanenza assoluta di persone" sia sostituito con "divieto di accesso ai non addetti ai lavori";	In accoglimento alla riserva si è modificato l'articolo 5.2 della Normativa.
5.2	Con riferimento al Titolo 5 della Normativa si chiede che l'art 5.3 "Validità ed efficacia del Piano" sia indicato come Titolo specifico	In accoglimento alla riserva è stato introdotto un titolo ulteriore, il Titolo 6 – "Validità del piano e disposizioni transitorie," all'interno del quale è stato ricompreso l'art. 5.3, ora Art. 6.1 "Validità ed efficacia del piano" della versione controdedotta.
RIS.N.6. ----6.1	Con riferimento agli elaborati costitutivi del Piano si chiede di adeguare la scala della tavola 1 e tavola 2 ai formati stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 28maggio 2003	In accoglimento alla riserva circa il supporto topografico di base da utilizzare per le rappresentazioni territoriali delle tavv. 1 et 2 (tavole dei divieti ex lege 30/00 e PTCP) si è deciso di procedere in questo modo: • le tavv. 1 et 2 sono state portate dalla scala 1:80.000 alla scala convenzionale di 1:50.000 CTR (CTR50) su supporto cartaceo; • al fine di agevolare la consultazione del piano, da parte di enti locali e gestori, è stata redatta la cartografia (tavv 1,2,3) a scala 1:10.000 su supporto

		CTR, consultabile in formato pdf su CD allegato agli atti di piano.
6.2	Con riferimento agli elaborati costitutivi del Piano si chiede relativamente alle tavole 3, l'adeguamento della legenda alla normativa di Piano.	In accoglimento alla riserva si è deciso di procedere in questo modo: • Le legende delle tavv. 1, 2, 3 sono state modificate al fine di uniformare la simbologia dei siti di progetto • I due siti studio di Bertinoro, risultati inutilizzabili, sono stati tolti dall'elenco. Il numero di riferimento - a fianco di ciascun sito - è associato all'ultima colonna della Tab. C (in appendice alla Normativa), "Potenzialità diffusiva del sito" ed indica la capacità radioelettrica del sito in rapporto alla presenza o meno di ostacoli (legati a fattori ambientali ed antropici). • La sottoriportata tabella contiene una descrizione sintetica di ciascun sito di progetto:

		C - Di invitare la Provincia di Forlì-Cesena a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati del Piano controdedotto e una cartografia che evidenzi le eventuali variazioni introdotte al Piano dalle riserve e in accoglimento delle osservazioni e delle proposte avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della L.R. 20/2000. In accoglimento alla richiesta di redigere gli elaborati controdedotti, rendendo evidenti le modifiche apportate al piano a seguito delle riserve regionali e delle osservazioni prodotte da privati e pubbliche amministrazioni, si specifica che: • in Cartografia sono state direttamente inserite le modifiche richieste, di cui alle sottoelencate riserve regionali: -Riserva 3.1: individuazione dei siti di progetto; Riserva 3.3: sintesi cartografica di riferimento per i siti di progetto; -Riserva 4: esclusione dei siti studio dai siti di progetto; -Riserva 6.1: adeguamento della cartografia alla scala convenzionale; -Riserva 6.2: uniformità della legenda alla Normativa. • in Normativa (nell’elaborato Normativa – Versione Comparata) le modifiche sono

		state evidenziate suddividendo il corpus del testo in due colonne: -a sinistra è riportata la versione adottata, con il testo barrato in caso di eliminazione o sostituzione dei commi (es: ~~Normativa adottata~~) o sottolineato in caso di modifica (es: Normativa adottata~~)~~; -a destra è riportato il testo controdedotto, con le parti modificate, aggiunte o sostituite evidenziate in grigio chiaro (es. Normativa controdedotta).

Allegato

DETERMINAZIONE N. 5079 DEL 18 APRILE 2005

OGGETTO: Valutazione di incidenza del Piano Provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva della provincia di Forlì-Cesena ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Prot. n. (PRN/05/30979)

Il DIRETTORE GENERALE

AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Richiamati:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché

della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" emanato dal Ministero dell'Ambiente in data 3.4.2000;
- il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1242 del 15.7.02, n. 1333 del 22.7.02, n. 1816 del 22.9.03 e n. 2776 del 30.12.03 con le quali sono state segnalate al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio le aree meritevoli di essere riconosciute come SIC e ZPS, ai sensi delle Direttive comunitarie "Uccelli" e "Habitat" sopra citate;
- la Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata "Disposizioni in materia ambientale" che, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE;

Premesso che le Regioni hanno la responsabilità di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Tenuto conto che, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, la competenza e la responsabilità preminente nell’individuazione e nella conservazione delle aree della costituenda Rete Natura 2000, spettano alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

Vista la documentazione tecnica trasmessa dall’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena in data 28.2.05;

Considerato quanto espresso nell’allegato A del presente atto che costituisce la nota tecnica di riferimento;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 447/03;

D E T E R M I N A

1. di approvare la valutazione di incidenza del Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radiotelevisiva (PPLER) della Provincia di Forlì-Cesena nei confronti dei seguenti Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ricompresi nel territorio provinciale, e direttamente interessati dal PPLER stesso:

- SIC "Acquacheta" (cod. IT4080002);

- SIC "Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi" (cod. IT4080007);
- SIC "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia" (cod. IT4080008)

  in quanto gli interventi previsti si possono considerare compatibili nei confronti degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nelle aree interessate;

1. di approvare la nota tecnica di riferimento (Allegato A) con le relative prescrizioni;
2. che la presente determinazione è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 357/97 e successive modificazioni e della L.R. 7/04 "Disposizioni in materia ambientale", art. 8 - Norme transitorie - e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni previste dalle normative vigenti.

Il Direttore Generale

Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

(Dott.ssa Leopolda Boschetti)

Allegato A

NOTA TECNICA

Caratteristiche e motivazioni del Piano:

Il Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva (PPLER), redatto ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 30/00, "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", costituisce un Piano di settore, con valenza territoriale, che integra il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 20/00.

Il PPLER ha la funzione di identificare, su scala provinciale, le aree destinate ad ospitare gli impianti fissi per le emittenti radiotelevisive, pur mantenendo la coerenza con le previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva.

Il PPLER deve permettere, inoltre, lo stesso grado di copertura territoriale da parte delle emittenti radiotelevisive e, contemporaneamente, rispettare i valori di campo elettromagnetico previsti dal D.M. n. 381/98.

Le motivazioni e le finalità del Piano sono connesse alla tutela della salute della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico, alla garanzia della copertura del servizio ed alla tutela delle risorse naturali e paesaggistiche.

Alcune localizzazioni previste dal PPLER della Provincia di Forlì-Cesena sono inserite nella perimetrazione di 3 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), in particolare:

sito "Monte Castellaccio", nel Comune di Modigliana;

siti "San Benedetto in Alpe 1" e "San Benedetto in Alpe 2", nel Comune di Portico e San Benedetto;

siti "Monte Fumaiolo 1" e "Monte Fumaiolo 2", nel Comune di Verghereto.

Livello di interesse: provinciale;

Tipologia di interesse: pubblico;

Esigenze: connesse alla pubblica utilità;

Piano soggetto a Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT).

Caratteristiche tecniche e fisiche degli interventi previsti:

Tipologia degli interventi previsti

Il Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radiotelevisiva (PPLER) individua, in base alla normativa nazionale e regionale, i siti idonei ad ospitare gli impianti radiotelevisivi esistenti, nuovi e/o da delocalizzare.

Nell’ambito territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, cinque siti previsti dal PPLER sono localizzati all’interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Si tratta delle seguenti localizzazioni, relative ad installazioni per l’emittenza radiotelevisiva già esistenti:

sito "Monte Castellaccio", nel Comune di Modigliana;

Siti "San Benedetto in Alpe 1" e "San Benedetto in Alpe 2", nel Comune di Portico e San Benedetto, soggetti a deroga temporanea richiesta con deliberazione del Consiglio Comunale.

Siti "Monte Fumaiolo 1" e "Monte Fumaiolo 2", ubicati nel Comune di Verghereto.

Tutti i sopraindicati siti, per i quali esistono già tralicci ed impianti per l'emittenza, sono confermati dal PPLER per gli impianti esistenti e resi disponibili per l'installazione di nuovi impianti sulle installazioni esistenti, in seguito a loro ristrutturazione/ammodernamento.

In particolare, sono possibili le seguenti future tipologie di intervento:

ammodernamento/ristrutturazione di uno o più tralicci esistenti o realizzazione di nuovi sostegni, la cui altezza media potrà raggiungere al massimo 50 metri. Si ipotizza anche l'eventuale ammodernamento, sostituzione e/o messa in sicurezza di apparati radianti ed elettrici e dei relativi manufatti di contenimento delle apparecchiature a terra;

esecuzione della recinzione dell'area interessata;

manutenzione della viabilità esistente;

eventuale interramento dei cavi di adduzione di energia elettrica, oggi disposti su pali a bassa tensione.

Periodicità delle attività previste

Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria (periodica) ed eventualmente straordinaria agli impianti.

Complementarietà con altri piani e progetti

Il PPLER costituisce stralcio del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), come previsto dalla L.R. n. 30/00, inoltre, deve essere coerente con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Descrizione dell'area di intervento e del Sito (SIC/ZPS):

Inquadramento generale dell'area di intervento

L'area di intervento complessiva del PPLER è costituita dall'intero territorio provinciale, comprendente tutti i comuni della Provincia di Forlì-Cesena.

Alcuni impianti ricadono in siti della rete Natura 2000 e sono localizzati nelle località di:

Monte Castellaccio nel Comune di Modigliana;

San Benedetto in Alpe, nel Comune di Portico e San Benedetto;

Monte Fumaiolo, nel Comune di Verghereto.

Siti Natura 2000 interessati

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) interessati direttamente dal PPLER sono i seguenti:

SIC "Acquacheta" (cod. IT4080002);

SIC "Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi" (cod. IT4080007);

SIC "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia" (cod. IT4080008).

Presenza di habitat e di specie animali e vegetali di interesse comunitario nell’area di intervento.

Non sono presenti habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario nelle aree di intervento.

Presenza di connessioni ecologiche

Non sono presenti connessioni ecologiche di rilievo nelle aree di intervento.

Presenza di aree protette

I siti "San Benedetto in Alpe", 1 e 2, ricadono all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Descrizione delle interferenze tra opere/attività previste ed il sistema ambientale (habitat e specie animali e vegetali presenti):

Uso di risorse naturali

Non è previsto l’utilizzo di risorse naturali.

Fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio

Per quanto riguarda gli impianti compresi all’interno dei SIC, non si prevede una nuova trasformazione del territorio e del paesaggio in quanto si tratta di impianti già esistenti per i quali sono previsti solo limitati interventi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza.

Fattori di inquinamento e di disturbo ambientale

Si prevede il mantenimento del livello di emissione di onde elettromagnetiche al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente nonché del rumore, del traffico veicolare e delle polveri prodotte a livelli non significativi.

Rapporto tra opere/attività previste e connessioni ecologiche presenti nel sito

Gli interventi previsti non costituiscono interruzione delle connessioni ecologiche attualmente presenti nei siti interessati.

Rapporto tra opere/attività previste ed habitat di interesse comunitario presenti nel sito

Non ci sono rilevanti interferenze negative dirette con gli habitat presenti nei siti interessati.

Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di interesse comunitario presenti nel sito

Per la natura stessa delle opere impiantistiche l'interferenza con le specie animali presenti è limitata all'emissione di onde elettromagnetiche ad alta frequenza (radiazioni non ionizzanti) ed alle eventuali piccole opere di cantierizzazione necessarie per gli interventi di manutenzione e di eventuale ristrutturazione.

L'uso dei mezzi meccanici in fase di esercizio, inoltre, comporterà un disturbo moderatamente intenso, ma per brevi periodi, alla fauna presente, a causa del rumore.

La linea elettrica aerea e la presenza stessa dei sostegni possono comportare interferenze con il volo degli uccelli ed essere causa di impatti in condizioni di ridotta visibilità atmosferica o nelle ore notturne.

Nel SIC "Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi", all'interno delle grotte nella formazione geologica dello Spungone sono presenti alcune colonie riproduttive ed i siti di riposo e svernamento di Chirotteri legati ad habitat di grotta. Questi sono presenti, infatti, con una decina di specie, delle quali sei di interesse comunitario.

Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario presenti nel sito

Nelle aree di intervento non sono presenti specie vegetali di interesse comunitario.

Incidenza relativa alle diverse fasi di intervento

Fase di cantiere: per i lavori di manutenzione e di ristrutturazione si prevede l'aumento temporaneo del rumore a causa della presenza antropica e, in particolare, dei mezzi meccanici.

Fase di ordinaria gestione: è prevedibile un mantenimento del livello di emissione di onde elettromagnetiche nonché, nel caso di

interventi di controllo e manutenzione, del traffico veicolare e delle polveri prodotte.

Per la natura stessa delle tipologie degli impianti, l’interferenza con gli habitat naturali e le specie animali e vegetali presenti è limitata all’emissione di onde elettromagnetiche ad alta frequenza (radiazioni non ionizzanti) ed alle eventuali modeste opere di cantierizzazione per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione.

In considerazione di quanto sopra esposto si può ritenere, pertanto, che il Piano non abbia incidenza negativa significativa, diretta o indiretta, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti interessati, a condizione che:

i lavori siano realizzati nel periodo compreso tra agosto e settembre e, in ogni caso, al di fuori dei periodi riproduttivi dell’avifauna presente nelle zone limitrofe all’area di intervento;

le parti alte dei sostegni degli impianti siano rese il più possibile visibili, al fine di limitare gli urti dell’avifauna in transito;

l’area di cantiere sia contenuta al massimo, non interessi, neanche per il deposito temporaneo di materiali, eventuali siti di flora protetta e sia ripristinata a fine lavoro;

l’accesso alla viabilità esistente sia adeguatamente regolamentato;

gli eventuali movimenti di terra per la manutenzione della viabilità di accesso sia contenuta al minimo indispensabile;

le linee elettriche di alimentazione a servizio degli impianti siano interrate e posizionati lungo la viabilità di accesso;

la rumorosità degli impianti sia ridotta al minimo, compatibilmente con le necessità tecniche;

sul lato esterno delle recinzioni delle aree di pertinenza dei siti siano impiantate siepi perimetrali, formate da specie arboree ed arbustive di essenze autoctone, proprie delle fasce altitudinali interessate. La scelta delle specie da mettere a dimora dovrà essere fatta tra quelle inserite nell’elenco allegato (All. A1);

i manufatti di contenimento delle apparecchiature a terra degli apparati radianti ed elettrici siano ben mascherati tramite l’impianto di esemplari di specie autoctone, arbustive e arboree;

le aree libere tra i manufatti siano inerbite, qualora possibile;

nel sito "Monte Castellaccio" sia evitato ogni impatto con le cavità e le aree adiacenti a queste. In prossimità delle grotte situate nello Spungone, in particolare, deve essere evitata ogni sorta di rumore, al fine di ridurre il disturbo alle colonie riproduttive e sui siti di riposo e svernamento dei Chirotteri legati ad habitat di grotta;

sia previsto lo smantellamento degli impianti non più in uso ed il ripristino delle aree, comprese quelle relative alla viabilità di accesso.

Allegato A1

ELENCO DI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE O NATURALIZZATE IN EMILIA-ROMAGNA PER IMPIEGHI FORESTALI - DIVISE PER FASCIA ALTITUDINE

NOME SCIENTIFICO	NOME ITALIANO	FASCIA ALTITUDINALE
Acer monspessulanum L.	**Acero minore**	**C**
Colutea arborescens L.	**Vescicaria**	**C**
Coronilla emerus L.	**Coronilla, Emero**	**C**
Cotinus coggygria Scop.	**Scotano, Sommacco**	**C**
Cupressus sempervirens L.	**Cipresso comune**	**C**
Cytisus sessilifolius L.	**Citiso a foglie sessili**	**C**
Erica arb orea L.	**Erica arborea**	**C**
Ostrya carpinifolia Scop.	**Carpino nero**	**C**
Phillyrea latifolia L.	**Fillirea latifoglia**	**C**
Pistacia terebinthus L.	**Terebinto**	**C**
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	**Rovere**	**C**
Spartium junceum L.	**Ginestra odorosa**	**C**
Staphylea pinnata L.	**Borsolo, Bossolo, Lacrima di Giobbe**	**C**
Viburnum lantana L.	**Lantana**	**C**
Rhamnus alaternus L.	**Alaterno**	**C ***
Viburnum tinus L.	**Laurotino, Lentaggine**	**C ***
Acer opulifolium Chaix	**Acero opalo, A. italico**	**CM**
Castanea sativa Miller	**Castagno**	**CM**
Euonymus latifolius (L.) Miller	**Fusaggine maggiore**	**CM**
Laburnum anagyroides Medicus	**Maggiociondolo**	**CM**
Pinus sylvestris L.	**Pino silvestre**	**CM**
Populus tremula L.	**Pioppo tremolo**	**CM**
Quercus cerris L.	**Cerro**	**CM**
Quercus crenata Lam.	**Cerro-sughera**	**CM**
Salix apennina Skvortsov	**Salice appenninico**	**CM**
Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.) Link	**Citiso scopario, Ginestra dei carbonai**	**CM**
Sorbus torminalis (L.) Crantz	**Ciavardello**	**CM**
Acer obtusatum W. et K.	**Acero d'Ungheria**	**CM ***
Amelanchier ovalis Medicus	**Pero corvino**	**CM °**
Crataegus oxyacantha L.	**Biancospino levigato**	**CM °**

Prunus mahaleb L.	**Ciliegio canino, Magaleppo**	**CM °**
Elaeagnus angustifolia L.	**Olivello di Boemia, Olivagno**	**L**
Phillyrea angustifolia L.	**Fillirea angustifoglia**	**L**
Pinus halepensis Miller	**Pino d'Aleppo**	**L**
Carpinus orientalis Miller	**Carpinella**	**LC**
Hippophae rhamnoides L.	**Olivello spinoso**	**LC**
Pinus pinaster Aiton	**Pino marittimo**	**LC**
Pinus pinea L.	**Pino domestico**	**LC**
Rhamnus catharticus L.	**Spinocervino**	**LC**
Tamarix gallica L.	**Tamerice comune**	**LC**
Juniperus oxycedrus L.	**Ginepro rosso**	**LC ***
Quercus ilex L.	**Leccio**	**LC ***
Pyracantha coccinea M. J. Roemer	**Agazzino**	**LC °**
Populus nigra L.	**Pioppo nero**	**LP**

NOME SCIENTIFICO	NOME ITALIANO	FASCIA ALTITUDINALE
Berberis vulgaris L.	**Crespino**	**LPC**
Frangula alnus Miller	**Frangola**	**LPC**
Abies alba Miller	**Abete bianco**	**M**
Acer platanoides L.	**Acero riccio**	**M**
Acer pseudoplatanus L.	**Acero di monte**	**M**
Alnus incana (L.) Moench	**Ontano bianco**	**M**
Betula pendula Roth	**Betulla verrucosa**	**M**
Fagus sylvatica L.	**Faggio**	**M**
Fraxinus excelsior L.	**Frassino maggiore**	**M**
Ilex aquifolium L.	**Agrifoglio**	**M**
Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et Presl	**Maggiociondolo alpino**	**M**
Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)	**Abete rosso - Peccio**	**M**
Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host	**Pino nero, Pino austriaco**	**M**
Rhamnus alpinus L.	**Ramno alpino**	**M**
Taxus baccata L.	**Tasso**	**M**
Ulmus glabra Hudson	**Olmo montano**	**M**
S orbus chamaemespilus (L.) Crantz	**Sorbo falso nespolo**	**M °**
Sorbus aria (L.) Crantz	**Sorbo montano**	**M °**
Sorbus aucuparia L.	**Sorbo degli uccellatori**	**M °**
Fraxinus oxycarpa Bieb.	**Frassino ossifillo**	**P**
Populus nigra cv. italica	**Pioppo cipressino**	**P**
Quercus robur L.	**Farnia**	**P**
Salix fragilis L.	**Salice fragile**	**P**
Sambucus nigra L.	**Sambuco nero**	**P**
Euonymus europaeus L.	**Fusaggine, Berretto da prete**	**PC**
Fraxinus ornus L.	**Orniello**	**PC**
Ligustrum vulgare L.	**Ligustro**	**PC**
Quercus pubescens Willd.	**Roverella**	**PC**
Salix cinerea L.	**Salice grigio**	**PC**
Salix triandra L.	**Salice da ceste**	**PC**
Viburnum opulus L.	**Pallon di mag gio**	**PC**

Morus nigra L.	**Gelso nero, Moro**	**PC #**
Paliurus spina-christi Miller	**Paliuro**	**PC #**
Ulmus minor Miller	**Olmo campestre**	**PC #**
Crataegus azarolus L.	**Azzeruolo**	**PC # °**
Mespilus germanica L.	**Nespolo**	**PC # °**
Sorbus domestica L.	**Sorbo domestico**	**PC # °**
Malus sylvestris Miller	**Melo selvatico**	**PC °**
Acer campestre L.	**Acero campestre, Oppio**	**U**
Alnus glutinosa (L.) Gaertner	**Ontano nero**	**U**
Carpinus betulus L.	**Carpino bianco**	**U**
Cornus mas L.	**Corniolo**	**U**
Cornus sanguinea L.	**Sanguinello**	**U**
Corylus avellana L.	**Nocciolo, Avellano**	**U**
Populus alba L.	**Pioppo bianco, Gattice**	**U**
Prunus avium L.	**Ciliegio selvatico**	**U**
Salix alba L.	**Salice bianco**	**U**
Salix eleagnos Scop.	**Salice ripaiolo, S. lanoso**	**U**

NOME SCIENTIFICO	NOME ITALIANO	FASCIA ALTITUDINALE
Salix purpurea L.	**Salice rosso**	**U**
Juglans regia L.	**Noce comune**	**U #**
Juniperus communis L.	**Ginepro comune**	**U #**
Populus canescens (Aiton) Sm.	**Pioppo gatterino**	**U #**
Rosa canina L.	**Rosa canina**	**U #**
Salix caprea L.	**Salicone**	**U #**
Tilia cordata Miller	**Tiglio selvatico**	**U #**
Tilia platyphyllos Scop.	**Tiglio nostrano**	**U #**
Crataegus monogyna Jacq.	**Biancospino selvatico**	**U °**
Prunus spi nosa L.	**Prugnolo**	**U °**
Pyrus pyraster Burgsd.	**Perastro**	**U °**

(*) L'areale regionale delle specie contrassegnate con l'asterisco è da considerarsi limitato alla Romagna.

(#) Le specie contrassegnate da questo simbolo, per quanto concerne la pianura, sono utilizzabili a fini di consolidamento del terreno o di restauro paesaggistico, ma non per interventi di recupero ambientale.

(°) Le specie contrassegnate da questo simbolo sono potenziali piante ospiti del batterio fitopatogeno Erwinia amylovora e del virus Sharka: pertanto per motivi fitosanitari non è opportuno metterle a dimora; in particolare la Regione ha posto il divieto temporaneo di messa a dimora su tutto il territorio regionale per le specie appartenenti al genere Crataegus.

ELENCO DI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE O NATURALIZZATE IN EMILIA-ROMAGNA PER IMPIEGHI FORESTALI (specie accessorie)

NOME SCIENTIFICO	NOME ITAL IANO	FASCIA ALTITUDINALE
Cistus incanus L.	**Cisto rosa**	**C**
Cistus salvifolius L.	**Cisto bianco, Cisto foglie di salvia**	**C**
Erica scoparia L.	**Erica scoparia**	**C**
Rosa gallica L.	**Rosa gallica**	**C**
Malus florentina (Zuccagni) C. K. Schneider	**Melo ibrido, Melo crataegifolio**	**C °**
Calluna vulgaris (L.) Hull	**Calluna, brugo**	**CM**

Genista germanica	**Ginestrella spinosa**	**CM**
Ribes rubrum L.	**Ribes rosso, Ribes comune**	**CM**
Ribes uva-crispa L.	**Ribes Uva spina**	**CM**
Rosa sempervirens L.	**Rosa di San Giovanni**	**LC ***
Genista radiata	**Ginestrella radiata**	**M**
Rhododendron ferrugineum L.	**Rododendro**	**M**
Sambucus racemosa L.	**Sambuco rosso**	**M**
Vaccinium myrtillus L.	**Mirtillo**	**M**

LEGENDA

L = litoraneo

P = planiziario

C = collinare

M = montano

U = ubiquitario

NOTE

(*) L'areale regionale delle specie contrassegnate con l'asterisco è da considerarsi limitato alla Romagna.

(°) Le specie contrassegnate da questo simbolo sono potenziali piante ospiti del batterio fitopatogeno Erwinia amylovora e del virus Sharka: pertanto per motivi fitosanitari non è opportuno metterle a dimora; in particolare la Regione ha posto il divieto temporaneo di messa a dimora su tutto il territorio regionale per le specie appartenenti al genere Crataegus.